



A.O. S. Croce e Carle
Cuneo

Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato

Approvato con Delibera n. _____ del _____

Data prima emissione: 19/12/2014

Data ultima revisione: 30/12/2021
Revisione n. 02

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO	2
ARTICOLO 2 – AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	2
ARTICOLO 3 – LA FIGURA DEL VOLONTARIO	2
ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO	2
ARTICOLO 5 – CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO	3
ARTICOLO 6 – TUTELE DEI VOLONTARI	3
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI	4
ARTICOLO 8 – COPERTURA ASSICURATIVA	5
ARTICOLO 9 – DURATA E RISOLUZIONE DEGLI ACCORDI	5
ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	5
ARTICOLO 11 – NORMA FINALE	5

Stesura			Verifica/Approvazione	Emissione
Qualifica	Nome Cognome	Firma		
Responsabile S.S. Patrimonio e Attività Amm. Trasversali	Rita Aimale		Rita Aimale Responsabile S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali	Monica Rebora Direttore Sanitario d'Azienda
Direttore Sanitario di Presidio f.f.	Alessandro Garibaldi			
Responsabile SS Medico Competente	Laura Gerbaudo			
CPSI Direzione Sanitaria di Presidio	Antonella Ligato			
Responsabile S.S. Di.P.Sa.	Simonetta Polanski			
Responsabile S.S. Prevenzione e Protezione	Maria Paola Manconi			
Referente Funzione Qualità e Accreditamento	Antonella Dutto			
Collaboratore Amm.vo Prof.le	Sara Viale			
Collaboratore Amm.vo Prof.le	Loredana Pons			

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato	Data prima emissione: 19/12/2014 Data ultima revisione: 30/12/2021 Revisione n. 02
	Approvato con Delibera n. _____ del _____	

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento mira a disciplinare i rapporti fra l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo (di seguito denominata AO) e le organizzazioni di volontariato (di seguito denominate Associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 "*Legge quadro sul volontariato*" e smi, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "*Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 06.06.2016, n. 106*" nonché dalla Legge della Regione Piemonte n. 38 del 29.8.1994 e smi.

L'osservanza del presente Regolamento è condizione necessaria per mantenere l'autorizzazione ad operare presso l'Ente.

ARTICOLO 2 – AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell'A.O. sono subordinate alla sottoscrizione di Convenzioni o Accordi e possono essere rese solo dalle Associazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che dimostrino la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'A.O., nonché le capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività concordate.

Ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 le Convenzioni vengono stipulate con tutte quelle Associazioni che si impegnano a fornire con continuità delle attività di supporto all'assistenza concordate con l'A.O. e soggette a verifica da parte di quest'ultima secondo lo schema adottato dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Nei casi in cui l'A.O. ritenga non sussistano le condizioni per la stipula dell'Accordo il rapporto con l'Associazione è comunque disciplinato da specifico Accordo tra le parti secondo lo schema adottato dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

La stipula delle Convenzioni o degli Accordi, e il loro rinnovo, sono preceduti da apposita richiesta, compilata secondo i modelli previsti dall'Azienda Ospedaliera (<http://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/rapporti-con-il-volontariato/>) e corredata di tutta la documentazione ivi prevista.

L'Associazione è tenuta ad inviare all'A.O. annualmente e per tutta la durata della Convenzione o dell'Accordo, l'elenco aggiornato dei volontari che prestano attività presso l'A.O.

ARTICOLO 3 – LA FIGURA DEL VOLONTARIO

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontariato è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (art. 17 D. L.vo 117/2017).

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO

I volontari autorizzati ad operare presso l'A.O. devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente Regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nell'A.O. quali a titolo esemplificativo: le procedure operative in merito alle modalità di accesso ai presidi ospedalieri e all'utilizzo dei dispositivi di protezione

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato Approvato con Delibera n. _____ del _____	Data prima emissione: 19/12/2014 Data ultima revisione: 30/12/2021 Revisione n. 02
---	---	--

individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari) e ogni altra disposizione in essere presso le singole strutture in cui l'attività di volontariato viene prestata.

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare.

ARTICOLO 5 – CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

Il volontario deve essere munito di tesserino di riconoscimento, rilasciato esclusivamente dall'A.O. e indicante:

- iniziali del nominativo
- qualifica di volontario
- organizzazione di appartenenza

Il volontario è sempre tenuto ad indossare il tesserino quando presta servizio all'interno delle Strutture ospedaliere e qualora per esigenze connesse all'attività prestata (es. accompagnamento di pazienti per l'esecuzione di esami) dovesse utilizzare la navetta aziendale di collegamento fra le due sedi ospedaliere "S. Croce" e "A. Carle".

ARTICOLO 6 – TUTELE DEI VOLONTARI

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l'Associazione è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.

L'Azienda Ospedaliera assicura il rispetto dei requisiti normativi degli ambienti in cui i volontari potranno accedere.

A fini informativi è stato, inoltre, redatto il documento presente sul sito internet www.ospedale.cuneo.it, link veloci, denominato "*Documento sicurezza AO art. 26 D.lgs. 81/08*" che contiene informazioni sui rischi presenti in Azienda, norme comportamentali e misure preventive e protettive per evitare o ridurre al minimo tali rischi. Il documento è finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera e delle persone che a qualsiasi titolo accedono in Azienda; le Associazioni di volontariato si impegnano ad attuare le misure descritte in esso e provvedono all'adeguata formazione ed informazione del personale volontario relativamente a quanto riportato nel citato documento.

L'Azienda Ospedaliera e l'Associazione di volontariato dovranno sottoscrivere il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) così come predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Qualora l'associazione di volontariato ritenga necessario apporre modifiche al DUVRI dovrà essere istituita una Riunione di coordinamento della sicurezza e valutazione delle interferenze al fine di concordare il documento definitivo.

In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alle strutture sanitarie, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti nei casi di eventuale ed imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post – esposizione. Eventuali casi particolari saranno valutati in sede di stipula delle Convenzioni o degli Accordi.

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato	Data prima emissione: 19/12/2014 Data ultima revisione: 30/12/2021 Revisione n. 02
	Approvato con Delibera n. _____ del _____	

Il volontario non deve:

- accedere, per qualsiasi motivo, nelle aree dell'Azienda segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- consultare documenti sanitari riguardanti gli ospiti od interferire con il processo di cura del paziente.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Ogni volontario è tenuto a:

- conoscere e rispettare il presente regolamento;
- conoscere e rispettare le istruzioni operative predisposte dall'Azienda Ospedaliera in materia di attività di volontariato;
- rispettare la dignità ed i diritti degli utenti;
- osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la mission del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- informarsi, al suo arrivo, presso il Coordinatore infermieristico o suo delegato, in ordine alla possibilità o meno di accedere ai locali delle Strutture e quali siano i pazienti che necessitano del suo intervento o quali non possono lasciare la propria camera, nonché se sussistano particolari problemi che impediscano il normale svolgimento dell'attività;
- rispettare la volontà del paziente a ricevere o meno la sua assistenza;
- rispettare le disposizioni impartite dai Direttori e dai Coordinatori delle Strutture ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Strutture stesse nonché con i destinatari del servizio;
- intrattenere con il personale un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- agire nei limiti dell'assistenza non sanitaria e, per qualunque intervento diretto sui pazienti, agire esclusivamente su autorizzazione ed attribuzione dei compiti da parte del personale sanitario;
- non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari e astenersi da qualunque considerazione e commento di ordine clinico/assistenziale sia con gli operatori sanitari sia con i pazienti e i loro familiari;
- astenersi dal consultare documenti di carattere sanitario e rispettare la normativa in vigore sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196 del 2003 e smi.) qualora dovesse venire a conoscenza di informazioni riferite ai pazienti o ai loro familiari;
- informare tempestivamente la Struttura all'interno della quale presta il suo servizio in caso di assenza o interruzione di attività programmate e concordate.

Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'A.O., il Direttore Generale invierà formale e motivata lettera al Legale Rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso l'accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità.

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato	Data prima emissione: 19/12/2014
	Approvato con Delibera n. _____ del _____	Data ultima revisione: 30/12/2021 Revisione n. 02

ARTICOLO 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 18 del D.lg. 117/2017 è fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa di cui sopra è elemento essenziale delle Convenzioni e i oneri relativi sono a carico dell'Amministrazione pubblica con il quale viene stipulata la convenzione stessa. L'Azienda Ospedaliera provvederà pertanto al rimborso degli oneri relativi alle coperture assicurative di cui al richiamato art. 18 del D.lg. 117/2017 limitatamente all'attività prestata in suo favore.

ARTICOLO 9 – DURATA E RISOLUZIONE DEGLI ACCORDI

Le Convenzioni e gli Accordi hanno durata triennale.

Alla scadenza del triennio i medesimi, ricorrendone le condizioni e su esplicita volontà delle parti, potranno essere rinnovati per uguale periodo previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'A.O.

È in ogni caso escluso ogni tacito rinnovo.

Il rapporto si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'A.O. comunicata all'Associazione con lettera raccomandata A.R. o PEC a firma del Direttore Generale, in caso di:

- gravi e reiterate interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione;
- gravi violazioni del Regolamento.

Il rapporto può comunque essere risolto di diritto da una delle parti, dandone motivazione comunicata tramite raccomandata A.R. o PEC con preavviso di 30 giorni.

Il rapporto decade automaticamente qualora, nel corso della sua durata, l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Associazioni di volontariato sono tenute al rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e dal Regolamento generale sulla Protezione dei Dati GDPR UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Le Associazioni di volontariato e/o i propri volontari, qualora nell'espletamento dell'attività di volontariato vengano a conoscenza di dati personali degli assistiti, specie se idonei a rilevarne lo stato di salute, sono tenuti all'osservanza delle norme sopracitate in materia di protezione dei dati personali, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che, per legge, sono vincolati al segreto professionale.

ARTICOLO 11 – NORMA FINALE

Per ogni eventuale controversia scaturente dal presente regolamento sarà competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

